

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 11965

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 luglio 2011, alla presenza di n. 29 suoi componenti su un totale di n. 33;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni;
- premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- premesso che è compito primario delle Università provvedere alla formazione degli iscritti ai propri corsi professionali, anche in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro;
- visto l'art. 18 della Legge n. 196 del 1997 che prevede che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- visto il decreto n. 142 del 25 marzo 1998 del Ministro del Lavoro "Recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", nonché lo schema di attuazione allegato al decreto stesso;
- vista la nota del Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso del 26 maggio 2011, con la quale si chiede la sottoscrizione di una apposita convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento in favore di studenti del corso di laurea in fisica del Politecnico di Torino;
- vista la disposizione del Presidente n. 9817 del 18 marzo 2003 che prevede un compenso forfettario lordo di € 200,00 per ciascuno stage e per un massimo di due stage in ogni anno solare;

- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n.29 voti a favore;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di "Convenzione di tirocinio" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Politecnico di Torino, allegato, e che fa parte integrante della presente deliberazione; il Presidente, o persona da lui delegata è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.
- 2) Di autorizzare il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso ad attivare i tirocini previsti dallo schema di Convenzione di cui al precedente numero 1) mediante la sottoscrizione dello specifico progetto formativo e di orientamento, redatto secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema di Convenzione di cui al precedente numero 1).
- 3) L'onere economico derivante dallo schema di Convenzione di cui al precedente numero 1) troverà copertura con i fondi ordinari della Formazione Esterna nell'esercizio finanziario 2011.

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

il Politecnico di Torino, cod. fiscale n., nel seguito denominato "Politecnico" con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Responsabile dell'Area Gestione Didattica,, nata a il

E

L'INFN..... codice fiscale/P.IVA....., nel seguito denominata "Soggetto Ospitante", con sede a (indicare l'indirizzo della sede legale), in persona di, nato a il

PREMESSO

- che il sistema formativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Oggetto della convenzione

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere, presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, tirocinanti (studenti e diplomati e/o laureati da non più di 24 mesi) Deliberazione della Giunta Regionale 21 Dicembre 2009, n.100-12934 (art.4). Ai sensi della citata legge i tirocini formativi e di orientamento, per i soggetti suddetti, hanno durata massima non superiore ai 12 mesi (24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

Art. 2 -Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Politecnico in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile del Soggetto Ospitante stesso. L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà con apposita nota del Politecnico che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento (all.1) relativo a ciascun tirocinante e che dovrà essere restituita dal Soggetto Ospitante controfirmata per accettazione; il progetto formativo e di orientamento dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor accademico;

- il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutor incaricato dal Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture (stabilimenti, dipartimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative
- la dichiarazione del tirocinante di cui al successivo art.3.

Art. 3 -Permanenza del tirocinante presso il Soggetto Ospitante

Il tirocinante è tenuto a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro. Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor accademico e del responsabile incaricato dal Soggetto Ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
- registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante questo potrà, previa informazione al tutor incaricato dal Politecnico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Politecnico la variazione e le relative motivazioni

Art. 4 -Assicurazioni

I tirocinanti –studenti, diplomati e laureati-risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art. 2. Il Politecnico si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di assicurazione per la responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, gli stagisti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, ad effettuare la denuncia - entro 48 ore dall'evento - all'Inail e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione, per conoscenza, al Politecnico.

In caso di infortunio con prognosi inferiore a 3 giorni, il Soggetto Ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al Politecnico.

Il Politecnico ha inoltre attivato con Assitalia in coassicurazione con Assicurazioni Generali una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio o di elaborazione della tesi di laurea qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri".

Art. 5 -Adempimenti informativi

Il Politecnico si impegna a far pervenire copia della presente convenzione e di ogni progetto formativo e di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, e conferisce mandato all'Azienda per gli adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali aziendali. Ai sensi della

L. 296/2006 nel caso di tirocini che si svolgono successivamente all'ottenimento di un titolo universitario (laurea di I o II livello, master, dottorato) il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'avvio dell'attività di tirocinio nonché qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione e variazione di orario).

Art. 6 -Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere al Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.

Art. 7 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico. Il Soggetto Ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente al Politecnico ogni eventuale assenza del tirocinante.

Art. 8 -Obblighi

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Politecnico, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 9 -Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono il Prof.
..... per il Politecnico e per il Soggetto Ospitante.

Art. 10 -Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata previo scambio di lettere tra le parti.

Art. 11 -Arbitrato

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 12 -Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento - nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Gestione Didattica.

http://www.swa.polito.it/services/privacy/DR_nomina_responsabili_2008.pdf

L'Ente _____ si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per L'Ente _____ è il Sig. _____, responsabile per il trattamento degli stessi il Sig. _____

Letto, approvato, sottoscritto.



N° pratica

POLITECNICO DI TORINO

Progetto formativo e di orientamento per attività di tirocinio relativo alla convenzione sottoscritta tra
il Politecnico di Torino
e
l'Azienda

Nominativo del tirocinante

Nata a

Indirizzo residenza

Recapito telefonico

e-mail istituzionale

Codice Fiscale

ATTUALE/ULTIMA ISCRIZIONE

Facoltà di

sede

Matricola

TIPOLOGIA DEL TIROCINIO

Tirocinio **curriculare**

DATI SUL TIROCINIO

Azienda

n. dipendenti (assunti e tempo indeterminato)

Indirizzo sede legale

Settore di appartenenza dell'Azienda

Luogo di effettuazione del tirocinio

Settore di inserimento in azienda

**Il documento è da compilarsi on-line da parte del tirocinante
Attraverso la pagina personale del Portale della didattica**

FAC-SIMILE



N° pratica

POLITECNICO DI TORINO

TUTOR ACCADEMICO

Dipartimento di

Recapito telefonico

Ruolo

Responsabilità e attività

TUTOR AZIENDALE

Ruolo e Responsabilità

Recapiti: tel ; fax ; e-mail

Tempi di accesso ai locali aziendali

Durata del tirocinio: data inizio ; data termine
(con possibilità di proroga, purché nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa vigente).

Polizze assicurative:

responsabilità civile: assicurazione accesa dal Politecnico presso INA Assitalia in coassicurazione con Assicurazioni Generali (Polizza n. 086 01008416)

infortuni: assicurazione accesa dal Politecnico presso Assitalia in coassicurazione con Assicurazioni Generali (Polizza n. 86/189356)

Il tirocinante risulta inoltre coperto da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientra nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65.

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. seguire le indicazioni del tutor accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze;
2. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti in azienda, oltre a quanto concordato nella convenzione fra il Politecnico e l'Azienda;
3. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
4. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali esabaro o relazioni verso terzi, in relazione all'attività svolta in azienda.

RISERVATEZZA DATI

3. I dati da lei forniti sono trattati dal Politecnico nel rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003). I suoi dati personali verranno trasmessi all'Azienda ospitante limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio. A tal fine è necessario il suo consenso, in assenza del quale il tirocinio non può essere avviato. La sottoscrizione del presente modello comporta anche il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali nel senso sopra indicato.

Li,

Firma per presa visione e integrale accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante

Il documento è da compilarsi on-line da parte del tirocinante
Attraverso la pagina personale del Portale della didattica

FAC-SIMILE